



FNOMCeO

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 27

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Oggetto: Medici con "contratto di formazione specialistica" – soppresso l'articolo 3, comma 16-quater, del DDL 5109 che prevedeva la tassazione delle borse di studio eccedenti gli 11.500 euro.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta in sede referente di lunedì 16 aprile 2012 ha approvato, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sarubbi 3.33, Laffranco 3.34 e Di Virgilio 3.35 (All. n. 1) soppressivi dei commi 16-ter e 16-quater dell'art. 3 (All. n. 2) del disegno di legge n. 5109 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

L'art. 3, comma 16-quater, introdotto a seguito di un emendamento approvato dal Senato, prevedeva l'introduzione della tassazione Irpef sulle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per importi eccedenti 11.500 euro.

Questa Federazione esprime, pertanto, la soddisfazione per l'approvazione da parte della Commissione Finanze della Camera dei Deputati dell'emendamento sopraccitato, volto a correggere un palese errore di valutazione.

Resta comunque sul tappeto una questione insoluta che riguarda i giovani colleghi che svolgono la formazione in medicina generale, i cui emolumenti, largamente inferiori a quelli previsti per gli specializzandi, sono invece gravati dalle tassazioni fiscali.

La FNOMCeO ha già rappresentato al Ministero della Salute questa problematica che apre una questione di equità di trattamento e si sta adoperando affinché vengano almeno perequati i trattamenti fiscali.

In conclusione questa Federazione auspica che tale vicenda possa costituire l'occasione per una riflessione responsabile e matura sul nostro sistema di formazione specialistica, affinché tale sistema possa sempre più e meglio corrispondere alle sue finalità.

Cordiali saluti

All. n. 2

MF

Amedeo Bianco

n. 27, al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « a pena di decadenza » sono soppresse.

**3. 111.** Il Relatore.

*Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.*

\* **3. 33.** Sarubbi, Pedoto, D'Incecco, Ghizzoni, Vassallo, Di Biagio, Fadda, Nicco, Carella, Touadi, Barbato, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

*Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.*

\* **3. 34.** Laffranco, Beccalossi, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

*Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.*

\* **3. 35.** Di Virgilio, Santelli, Laffranco, Bernardo, Calabria, Formichella, Garofani, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli.

*Dopo il comma 16-quater aggiungere i seguenti:*

*16-quinquies.* I soggetti titolari dei redditi di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ad esclusione della dichiarazione in forma congiunta, con le modalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, anche in assenza del sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

*16-sexies.* Se dalle dichiarazioni di cui al comma 16-quinquies emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale effettua il versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che

effettua il versamento con le modalità indicate dall'articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*16-septies.* Nei confronti dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 16-quinquies, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale delle dichiarazioni con procedura accelerata.

**3. 106.** Barbato.

*Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:*

*16-quinquies.* All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria ».

**3. 100.** (Nuova formulazione). Berardi.

*Dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:*

*16-quinquies.* All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « ; per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 105.** Bernardo.

All. n. 2

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

**16-ter.** Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, alla lettera *a-bis*) è premessa la seguente:

« *a.1*) le somme di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro »;

b) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: « 50, comma 1, lettere *a*), *b*) », la parola: « *c*) », è soppressa.

**16-quater.** Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l'ammontare indicato nell'articolo 52, comma 1, lettera *a.1*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *c*), del medesimo testo unico, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del predetto testo unico.